

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-2048 del 20/04/2017
Oggetto	Art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.. Ditta ELLE-ELLE S.n.c. di La Porta Mariano e figli con sede legale in Cesena, Via Pavirana n. 2296. Autorizzazione unica per la gestione dell'impianto di messa in riserva di rifiuti pericolosi sito in Longiano, Via 11 settembre n. 31/a.
Proposta	n. PDET-AMB-2017-2122 del 20/04/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	ROBERTO CIMATTI

Questo giorno venti APRILE 2017 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, ROBERTO CIMATTI, determina quanto segue.

Oggetto: Art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.. Ditta **ELLE-ELLE S.n.c. di La Porta Mariano e figli** con sede legale in Cesena, Via Pavirana n. 2296. Autorizzazione unica per la gestione dell'impianto di messa in riserva di rifiuti pericolosi sito in **Longiano, Via 11 settembre n. 31/a**.

IL DIRIGENTE DI ARPAE
STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI DI FORLÌ-CESENA

Vista l'istruttoria della responsabile del procedimento di seguito riportata;

Viste:

- la parte quarta del D.Lgs. n. 152/06 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;
- la L.R. 13/2015 con cui la Regione Emilia-Romagna ha disciplinato il riordino e l'esercizio delle funzioni in materia di Ambiente ed Energia, stabilendo che le funzioni svolte su delega regionale dalle Province fino al 31.12.2015 debbano essere esercitate dalla medesima Regione per il tramite di Arpae che è subentrata nella titolarità dei procedimenti autorizzatori a far data dal 01.01.2016;

Vista la domanda presentata ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 in data 09.11.2016, PGFC n. 16228/16, con cui la ditta **ELLE-ELLE S.n.c. di La Porta Mariano e figli** con sede legale in Cesena, Via Pavirana n. 2296 chiede l'autorizzazione unica alla gestione rifiuti ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 inerente l'avvio di operazioni di messa in riserva di rifiuti pericolosi all'interno di un immobile già esistente sito in Comune di **Longiano – Via 11 settembre n. 31/a**;

Vista la comunicazione di avvio del procedimento inviata alla ditta in oggetto ai sensi degli artt. 7 e 8 della L. 241/1990 e s.m.i. con nota PGFC n. 17142 del 28.11.2016;

Vista l'istruttoria della Conferenza di Servizi nella seduta del 29.12.2016 e la successiva richiesta di integrazioni inviata alla ditta in oggetto con nota PGFC n. 18960 del 30.12.2016 come integrata con nota PGFC n. 408 del 12.01.2017;

Vista la documentazione integrativa trasmessa dalla ditta **ELLE-ELLE S.n.c. di La Porta Mariano e figli** acquisita al PGFC n. 2135 del 10.02.2017 e al PGFC n. 3984 del 15.03.2017;

Vista la nota acquisita al PGFC n. 3916 del 14.03.2017, con cui l'**Azienda USL – DSP di Cesena** esprime **parere favorevole**, per gli aspetti di competenza del Dipartimento di Sanità Pubblica dell'AUSL, all'esercizio dell'attività;

Vista la nota acquisita al PGFC n. 3985 del 15.03.2017 con cui il **Comune di Longiano** ha trasmesso quanto segue:

- nulla-osta al rilascio autorizzazione all'impatto acustico, esprimendo **parere favorevole** dal punto di vista dell'**impatto acustico** (prot. Com.le n. 3259 del 15.03.2017);
- valutazioni in merito alla **compatibilità urbanistico-edilizia** dell'attività, dalle quali risulta quanto segue: "*... l'area di cui trattasi è classificata dal vigente PRG come area di espansione residenziale D2, di fatto già completata da anni, pertanto la compatibilità urbanistica è attestabile nel rispetto delle condizioni necessarie per la gestione dell'attività già espresse in sede preventiva da questa amministrazione, ovvero:*
 - *che non vi sia alcuna attività di manomissione, smontaggio e lavorazione in genere dei rifiuti tipo RAEE, consentendo il SOLO ed ESCLUSIVO stoccaggio e/o deposito temporaneo;*
 - **che le attività si svolgano TASSATIVAMENTE all'interno dell'immobile ad uso capannone.**" (prot. Com.le n. 3277 del 15.03.2017);

Dato atto che la Conferenza di Servizi nella seduta del 16.03.2017, ha espresso all'unanimità **parere favorevole** al rilascio dell'autorizzazione unica ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06, per l'impianto in oggetto nel rispetto di specifiche prescrizioni riportate nel dispositivo e nell'allegato al presente atto;

Visti in particolare gli **elaborati progettuali** di seguito elencati:

Documentazione acquisita al PGFC n. 2135 del 10.02.2017

1. Manuale Operativo per nuovo impianto di messa in riserva di rifiuti pericolosi, datato Gennaio 2017, a firma del legale rappresentante
2. Procedura di controllo radiometrico a firma del legale rappresentante della ditta e dell'Esperto Qualificato Dott. S. Barocci
3. Elaborato grafico Tav. 1 "Stato di progetto-Lay-out", scala 1:100, datata gennaio 2017, a firma del legale rappresentante della ditta, del geom. C. Casadei e dell'Esperto Qualificato Dott. S. Barocci

Preso atto che nella tavola 5A del PTCP della Provincia di Forlì-Cesena l'impianto della ditta in oggetto è localizzato in area disponibile per la localizzazione di impianti per la gestione dei rifiuti;

Visto il Piano Regionale Gestione Rifiuti di cui alla D.C.C. n. 67 del 03.05.2016, con particolare riferimento all'art. 25, comma 1 delle Norme Tecniche di Attuazione;

Acquisito al PGFC n. 5088 del 04.04.2017, il certificato del Casellario Giudiziale dei legali rappresentanti della ditta in oggetto;

Acquisito tramite la banca dati nazionale antimafia in data 10.04.2017 il nulla-osta antimafia ai sensi del D.Lgs. 159/11 relativo alla ditta **ELLE-ELLE S.n.c. di La Porta Mariano e figli**;

Vista la D.G.R. n. 798 del 30.05.2016, che determina le spese di istruttoria per il rilascio di autorizzazioni di impianti di gestione rifiuti;

Vista la D.G.R. n. 1991 del 13.10.2003, prot. n. RIF/03/30123, che definisce le modalità di presentazione e di determinazione delle garanzie finanziarie previste per il rilascio di autorizzazioni all'esercizio delle operazioni di smaltimento/recupero di rifiuti pericolosi e non pericolosi;

Considerato che tale delibera all'articolo 5 dell'Allegato A prevede, tra l'altro, che per l'operazione di messa in riserva **R13** l'ammontare della garanzia finanziaria deve essere calcolato moltiplicando la capacità massima istantanea di stoccaggio di rifiuti pericolosi espressa in tonnellate per 250,00 €/t (con un importo minimo pari a 30.000,00 €);

Dato atto che la capacità massima istantanea di stoccaggio di rifiuti non pericolosi sottoposti esclusivamente a messa in riserva R13 presso l'impianto sarà pari a 48 t;

Considerato che l'importo della garanzia finanziaria determinato alla luce del suddetto importo e criterio risulta essere pari a:

- $250 \text{ t} \times 48,00 \text{ €/t} = \text{€ } 12.000,00$ (per l'operazione R13, da adeguarsi al minimo previsto pari a 30.000,00 €);
- e che pertanto l'importo complessivo della garanzia finanziaria che dovrà essere prestata è di **30.000,00 €**.

Dato atto che l'art. 208, comma 6 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. dispone che l'approvazione del progetto sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali;

Visto il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 "*Norme in materia ambientale*", e s.m.i.;

Vista la L.R. n. 27 del 12 luglio 1994, così come modificata dalla L.R. n. 3 del 21 aprile 1999;

Vista la D.G.R. n. 1991/03;

Visto l'art. 107 del D.Lgs. 267/00 "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*";

Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2015-99 del 30/12/15 recante "Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa, delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpa e a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. n. 13/2015;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2016-96 con cui si è disposta la proroga fino al 31.12.2017 degli incarichi di posizione organizzativa di Arpa Emilia-Romagna;

Atteso che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Vista la proposta del provvedimento, acquisita in atti, resa dalla responsabile del procedimento, Dr.ssa Luana Francisconi, e dalla P.O. Procedimenti Unici, Dr.ssa Tamara Mordenti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Su proposta della responsabile del procedimento;

DETERMINA

- 1) **di autorizzare**, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06, la ditta **ELLE-ELLE S.n.c. di La Porta Mariano e figli**, con sede legale in Comune di Cesena, Via Pavirana n. 2296, alla gestione dell'impianto di **messaggio in riserva di rifiuti pericolosi** sito in Comune di Longiano – **Via 11 settembre n. 31/a**, nel rispetto delle prescrizioni riportate nell'Allegato A al presente atto;
- 2) **di approvare** l'**Allegato A** alla presente deliberazione quale **parte integrante e sostanziale** del presente atto;
- 3) **di dare atto** che la presente determina **ricomprende** e **sostituisce**, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06, le seguenti autorizzazioni:
 - autorizzazione alla gestione rifiuti ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
 - nulla-osta in materia di impatto acustico;
- 4) **di stabilire** che, **nel termine perentorio di 180 giorni** dalla data di efficacia del presente atto, deve essere prestata, per l'esercizio dell'impianto in oggetto, una garanzia finanziaria secondo quanto disposto dalla D.G.R. n. 1991 del 13 ottobre 2003, con le modalità di seguito elencate:
 - a) l'importo della garanzia finanziaria da prestare a favore di Arpae - Direzione Generale - via Po 5 - 40139 Bologna, è pari a **€ 30.000,00**.
 - b) la validità della garanzia finanziaria dovrà essere pari alla validità del presente atto maggiorata di due anni;
 - c) la garanzia finanziaria dovrà essere prestata secondo una delle forme previste dalla Legge 10 giugno 1982, n. 348 e dalla deliberazione n. 1991 del 13.10.2003, e precisamente:
 - *reale e valida cauzione in numerario od in titoli di Stato, ai sensi dell'art. 54 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con RD 23/5/1924, n. 827 e successive modificazioni;*
 - *fidejussione bancaria rilasciata da aziende di credito di cui all'art. 5 del RDL 12/3/1936, n. 375 e successive modifiche ed integrazioni (conforme allo schema di riferimento delle condizioni contrattuali di cui all'Allegato B alla delibera della R.E.R. n. 1991/03);*
 - *polizza assicurativa rilasciata da impresa di assicurazione debitamente autorizzata all'esercizio del ramo cauzioni ed operante nel territorio della Repubblica in regime di libertà di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi; (conforme allo schema di riferimento delle condizioni contrattuali di cui all'Allegato C alla delibera della R.E.R. n. 1991/03);*
 - d) la comunicazione di avvenuta accettazione, da parte di Arpae, della garanzia finanziaria dovrà essere detenuta unitamente al presente atto ed esibita ad ogni richiesta degli organi di controllo;
 - e) **il mancato rispetto di quanto previsto al presente punto comporta la revoca dell'autorizzazione previa diffida. In ogni caso l'esercizio delle operazioni di gestione rifiuti è subordinato al rilascio della comunicazione di avvenuta accettazione, da parte di Arpae, della garanzia finanziaria prestata. Conseguentemente non potrà essere svolta fino a tale accadimento l'attività oggetto del presente provvedimento autorizzativo, in quanto quest'ultimo si perfeziona solo in presenza della predetta comunicazione di avvenuta accettazione;**
- 5) **di precisare** che, ai sensi dell'art. 208, comma 12, del D.Lgs. 152/06, la validità del presente provvedimento è fissata in **anni 10**, e precisamente fino al **31 marzo 2027**, ed è rinnovabile su richiesta dell'interessato con le modalità previste nel medesimo comma;
- 6) **di stabilire** che, conformemente alle disposizioni di cui all'art. 208, comma 19 del D.Lgs. 152/06, la ditta in oggetto dovrà presentare una nuova domanda di approvazione del progetto e autorizzazione alla realizzazione dell'impianto, qualora si renda necessaria la realizzazione di varianti sostanziali che

comportino **modifiche** a seguito delle quali l'impianto non è più conforme all'autorizzazione rilasciata con il presente atto;

- 7) **di stabilire** che deve essere inoltre presentata formale comunicazione per ogni ulteriore modifica gestionale o strutturale all'impianto in oggetto;
- 8) **di dare atto** che il Servizio Territoriale di Arpae è incaricato, ai sensi dell'art. 3 e dell'art. 5 della L.R. 44/95, di esercitare i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento;
- 9) **di fare salvi:**
 - i diritti di terzi;
 - quanto previsto dalle leggi vigenti in materia urbanistica ed edilizia, nonché quanto previsto dagli strumenti urbanistici vigenti;
 - quanto di competenza dei Vigili del Fuoco in materia di normativa antincendio;
 - gli adempimenti previsti dal D.Lgs. 209/03 e dal D.Lgs. 49/14 per quanto applicabili all'impianto;
 - gli adempimenti previsti dal D.Lgs. 230/95 e dal D.Lgs. 100/11;
 - gli adempimenti previsti agli artt. 188-bis, 188-ter, 189 e 190 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
 - eventuali modifiche alle normative vigenti;
- 10) **di precisare** che contro il presente atto può essere presentato ricorso nei modi di legge alternativamente al T.A.R. dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 ed entro 120 giorni dalla data di notifica del presente atto;
- 11) **di trasmettere** il presente provvedimento alla ditta interessata, ad Arpae – Servizio Territoriale di Forlì-Cesena, all'Azienda USL Romagna-DSP di Cesena, al Comune di Longiano e ad ATERSIR, per il seguito di rispettiva competenza.

Il Dirigente di Arpae - SAC di Forlì-Cesena
Arch. Roberto Cimatti
documento firmato digitalmente

GESTIONE RIFIUTI

(Art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

L'attività di messa in riserva di rifiuti pericolosi è autorizzata ai sensi dell'**art. 208 del D.Lgs. 152/06** e s.m.i. presso l'impianto sito in Comune di **Longiano – Via 11 settembre n. 31/a** alle seguenti prescrizioni:

1. la ditta dovrà presentare ad Arpae – Struttura Autorizzazioni e Concessioni, entro **6 mesi** dalla data del presente atto, una procedura relativa alle modalità operative gestionali interne adottate per il controllo dei quantitativi di stoccaggio istantaneo all'interno dell'impianto;
2. le attività di gestione rifiuti si devono svolgere **TASSATIVAMENTE all'interno dell'immobile** ad uso capannone;
3. i rifiuti, le operazioni di recupero e i corrispondenti quantitativi autorizzati sono di seguito elencati:

	<i>EER</i>	<i>Operazioni autorizzate</i>	<i>Quantitativo massimo di stoccaggio istantaneo</i>	<i>Quantitativo annuo autorizzato (1/1 - 31/12)</i>
A	160209* trasformatori e condensatori contenenti PCB 160211* apparecchiature fuori uso, contenenti clorofluorocarburi, HCFC, HFC 160213* apparecchiature fuori uso, contenenti componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci da 160209* a 160212* 160215* componenti pericolosi rimossi da apparecchiature fuori uso 160601* batterie al piombo 200123* apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi; 200135* apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alla voce 200121* e 200123*, contenenti componenti pericolosi	R13	48 t (quantitativo complessivo di rifiuti di cui alla riga A)	8.490 t/anno (quantitativo complessivo di rifiuti di cui alla riga A)

4. I rifiuti devono essere smaltiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente e in particolare senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo e senza inconvenienti da rumori e odori. L'attività deve essere svolta nel rispetto di quanto previsto dalle norme vigenti in materia di sicurezza ed igiene ambientale;
5. la gestione dell'impianto dovrà avvenire conformemente alle procedure descritte nel "Manuale operativo – gennaio 2017 e nel rispetto del lay-out e della suddivisione in settori, così come individuati nell'elaborato grafico "Tavola 1 – Stato di progetto – lay-out", gennaio 2017, acquisiti al PGFC n. 2135 del 10.02.2017;
6. non deve essere effettuata alcuna attività di manomissione, smontaggio e lavorazione in genere dei rifiuti tipo RAEE, consentendo il **SOLO ed ESCLUSIVO stoccaggio**;
7. i rifiuti sottoposti all'operazione R13 (messa in riserva) restano sottoposti al regime dei rifiuti e come tali dovranno essere conferiti ad impianti autorizzati ai sensi della normativa vigente in materia di rifiuti;
8. deve essere accertato il regolare possesso delle autorizzazioni previste dalle normative vigenti da parte delle ditte a cui vengono affidati i rifiuti;
9. il passaggio fra siti adibiti all'effettuazione dell'operazione di recupero R13 "Messa in riserva" è consentito esclusivamente per una sola volta ed ai soli fini della cernita o selezione o frantumazione o macinazione o riduzione volumetrica dei rifiuti;
10. i rifiuti non possono sostare presso l'impianto per un periodo superiore ad un anno;
11. la ditta deve sempre garantire la presenza di attrezzature e materiali assorbenti e neutralizzanti di varia natura da utilizzare in casi di sversamenti o perdite accidentali che dovessero verificarsi durante

la movimentazione dei rifiuti ed in particolare garantire la dotazione minima delle sostanze assorbenti necessaria secondo quanto previsto dal DM n. 20 del 24/01/2011;

12. dovranno essere eseguiti autocontrolli periodici atti a verificare l'integrità delle pavimentazioni e/o della loro impermeabilizzazione e, qualora vengano rilevate carenze strutturali, i requisiti ottimali di esercizio dovranno essere ripristinati nel minor tempo possibile e in condizione di sicurezza dell'impianto; tali autocontrolli dovranno essere annotati su apposito registro vidimato da Arpae Servizio Territoriale;
13. tutti i contenitori utilizzati per lo stoccaggio dei rifiuti nella fase di gestione dell'impianto, dovranno essere contrassegnati da idonea segnaletica ben visibile per dimensione e collocazione in cui sia indicato il codice EER del rifiuto contenuto, nonché le relative caratteristiche di pericolo (HP); inoltre, si ricorda che i rifiuti pericolosi sono sempre contrassegnati da un asterisco (*);
14. deve essere assicurata la compatibilità fra contenitori e rifiuti in essi stoccati;
15. in corrispondenza delle diverse aree di stoccaggio dei rifiuti pericolosi dovranno essere presenti anche le tabelle con le necessarie precauzioni per le operazioni di movimentazione degli stessi per evitare percolamenti o fuoriuscite anche accidentali di liquidi o di gas pericolosi;
16. l'area esterna dedicata alla sosta dell'automezzo, presente in quanto risultato positivo alla radioattività, dovrà essere debitamente recintata e dotata di cartellonistica adeguata con divieto di accesso da parte del personale interno o di estranei, segnalando inoltre la presenza di sostanze radioattive;
17. in applicazione a quanto previsto nella "*Procedura di controllo radiometrico*" a firma dell'E.Q. e menzionata come *Longiano (FC), 2017*, acquisita al PGFC n. 2135/17, l'attività di scarico del rifiuto presente all'interno dell'automezzo risultato positivo alla radioattività dovrà essere effettuato esclusivamente all'interno del capannone nell'area denominata "*Conferimento rifiuti in ingresso ed uscita + Controllo Radiometrico*";
18. il Modulo B1 (resoconto prova radiometrica su autocarri), All. n.7 della "*Procedura di controllo radiometrico*" a firma dell'E.Q. e menzionata come *Longiano (FC), 2017*, dovrà essere aggiornata con l'impianto di via 11 Settembre, 31/A – Longiano; inoltre, tutta la documentazione relativa alla sorveglianza radiometrica dovrà essere mantenuta a disposizione delle autorità di vigilanza, presso il medesimo impianto.
19. in relazione all'attestazione dell'avvenuta sorveglianza radiometrica da parte dell'esperto qualificato di II o III livello la ditta deve ottemperare a quanto previsto dal comma 2, art 1 e dal comma 2, art. 2 del D.Lgs. 100/11 e s.m.i.. Detta documentazione deve essere conservata in apposito registro da tenere a disposizione delle autorità di vigilanza;
20. la ditta, nel caso di eventuale nomina di un nuovo esperto qualificato per modifica/risoluzione dell'attuale incarico, deve comunicarlo all'autorità preposta al rilascio dell'autorizzazione, allegando le procedure radiometriche approvate dallo stesso per le parti di competenza;
21. in caso di rilevamento di livelli anomali di radioattività, gli interventi previsti devono essere messi in atto il più tempestivamente possibile comunque non oltre le 48 ore dal momento di rilevamento di anomalo livello di radioattività;
22. l'attività deve essere svolta nel rispetto di quant'altro disposto dal D.Lgs. 209/03 e s.m.i. e dal D.Lgs. 49/14 e s.m.i., per quanto applicabili all'impianto in oggetto;
23. alla cessazione dell'attività la ditta dovrà provvedere all'effettuazione delle operazioni di messa in sicurezza, chiusura dell'impianto e ripristino del sito secondo le modalità descritte al paragrafo 13 - Piano di ripristino previsto a chiusura dell'impianto del "*Manuale operativo per nuovo impianto di messa in riserva di rifiuti pericolosi*", acquisito al PGFC n. 2135/17, e dovrà altresì provvedere alla verifica dell'integrità delle pavimentazioni.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.